



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

SOMMARIO

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

- Art. 1. - Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 – Indipendenza e autonomia organizzativa
- Art. 4 - Composizione
- Art. 5 – Attività giudiziale
- Art. 6 – Incarichi ad avvocati del libero foro
- Art. 7 – Attività stragiudiziale e di consulenza
- Art. 8 – Dovere di collaborazione dei Servizi Comunali
- Art. 9 – Ricezione degli atti giudiziari
- Art. 10 – Funzioni dell'Avvocato Responsabile
- Art. 11 – Dotazione strumentale
- Art. 12 – Nomina di periti
- Art. 13 – Pratica forense

TITOLO II

PREROGATIVE E DOVERI PROFESSIONALI

- Art. 14 – *Status* professionale degli avvocati
- Art. 15 - Incompatibilità
- Art. 16 - Spese a carico del Comune
- Art. 17 – Atti sottratti all'accesso
- Art. 18 – Termine di conservazione dei fascicoli

TITOLO III
COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 19 – Diritto ai compensi professionali

Art. 20 – Compensi per sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale con condanna alle spese di lite a carico della Parte soccombente

Art. 21 - Compensi per sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale in caso di compensazione tra le Parti delle spese di lite

Art. 22 – Imputazione in bilancio e liquidazione dei compensi professionali

Art. 23 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

Art. 24 - Norma transitoria

Art. 25 - Norma di rinvio

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1. - Ambito di applicazione e finalità

Il presente Regolamento è diretto a disciplinare le funzioni, l'attività, la gestione dei rapporti e i compensi dell'Avvocatura Comunale, istituita dal Comune di Sesto San Giovanni con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 7 giugno 2016 per la trattazione delle cause e degli affari legali dell'Ente.

Art. 2 - Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) spetta all'Avvocatura Comunale "la competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente".

In particolare, l'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- la tutela legale dell'Ente, sia attraverso il patrocinio diretto in giudizio, sia - se necessario - attraverso l'affidamento di incarichi esterni;
- l'assistenza tecnica nelle procedure di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato;
- la consulenza legale agli organi istituzionali e ai vari Servizi dell'Ente, anche attraverso la formulazione di pareri;
- ogni altra attività legale giudiziale e stragiudiziale rientrante nella professione forense ai sensi dell'ordinamento professionale.

2. Sono comprese nelle competenze dell'Avvocatura le attività e i provvedimenti amministrativi funzionali rispetto all'attività professionale e di gestione dei capitoli di bilancio di competenza, mentre sono escluse le attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo che non siano strumentali rispetto all'attività professionale. La gestione degli stanziamenti di bilancio dedicati avviene su attivazione del Segretario Generale che funge da centro di supporto funzionale. Tale attivazione si concretizza nel rilascio di delega all'esercizio di funzioni dirigenziali.

Art. 3 – Indipendenza e autonomia organizzativa

1. Ai sensi del citato art. 23 della Legge 247/2012, gli Avvocati dell'Avvocatura Comunale devono esercitare le attività di propria competenza in condizioni organizzative tali da assicurarne la piena indipendenza ed autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica.

2. Gli Avvocati comunali rispondono dell'espletamento del mandato professionale direttamente e unicamente al legale rappresentante dell'Ente.

3. Al fine di garantire l'indipendenza ed autonomia stabilite dall'art. 23 della sopra citata Legge Professionale, l'Avvocatura è collocata nell'organigramma dell'Ente come unità organica autonoma, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo, differenziata da tutti i Settori previsti in organico e con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, con diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'Ente e quindi al di fuori di ogni altra intermediazione, salve le esigenze di mero supporto funzionale correlate all'inquadramento nei ruoli organici di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

4. La Responsabilità dell'Avvocatura è affidata esclusivamente a un avvocato abilitato all'esercizio della professione legale, iscritto nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati dell'Ordine competente, con priorità ad avvocato iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

5. Tra i professionisti del Servizio e nei confronti dell'Avvocato Responsabile, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente non esiste rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale nell'esercizio della professione. In ogni caso l'Avvocatura non può mai essere strutturata su base gerarchica.

Art. 4 - Composizione

1. Possono fare parte dell'Avvocatura Comunale i dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione forense, compreso l'Avvocato Responsabile.

2. Tutti gli Avvocati sono iscritti nell'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti pubblici annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 15 e all'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

3. All'Avvocatura è altresì assegnato, nell'ambito della dotazione organica vigente nell'Ente, un adeguato supporto di personale per lo svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, in numero congruo e proporzionato al numero di Avvocati in servizio.

Art. 5 – Attività giudiziale

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Amministrazione Comunale spettano, in via ordinaria, all'Avvocatura.

2. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

3. Agli Avvocati dell'Avvocatura comunale viene di volta in volta conferita dal Sindaco - o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Sindaco - procura alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente o in qualsiasi altra veste processuale e in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.

4. L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.

In particolare, in via esemplificativa, può: impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

5. Per il conferimento della rappresentanza in giudizio, si procede nel modo seguente:

a) in caso di resistenza in giudizio, l'avvocato referente per la pratica, a seguito di ricezione dell'atto, acquisisce il parere del Dirigente o Responsabile del Servizio competente circa l'opportunità di costituzione in giudizio in ordine al procedimento da cui si è generato il contenzioso. La costituzione in giudizio è di norma preceduta – salvo i casi in cui l'urgenza non lo consenta e si debba quindi procedere sulla base della sola procura del Sindaco - da apposita Deliberazione di Giunta Comunale di resistenza in giudizio adottata su proposta dell'Avvocato referente.

b) in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il Dirigente o Responsabile del Servizio competente chiede all'Avvocatura di esercitare l'azione. L'avvocato referente per la pratica, se condivide l'opportunità di agire, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di proposizione dell'azione.

6. Di norma, la procura alla lite è conferita in via disgiunta, oltre all'Avvocato designato quale referente, anche a un altro Avvocato dell'Avvocatura al fine di assicurare

l'eventuale sostituzione nel compimento delle attività o in udienza, salvo il caso in cui solo uno degli Avvocati sia in possesso della necessaria abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, oppure sussistano altri impedimenti.

Art. 6 – Incarichi ad avvocati del libero foro

1. Nei casi di eccessivo carico di lavoro, o che necessitano di particolare abilitazione o specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura, o di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense o in presenza di altra situazione impeditiva qui non espressamente prevista, o in ipotesi di connessione con precedenti incarichi, l'Avvocatura può proporre alla Giunta Comunale l'affidamento dell'incarico a un legale esterno dotato di adeguata specializzazione esperienza, individuato in conformità alle regole previste per la formazione dell'Elenco degli avvocati esterni.
2. L'incarico esterno può avere per oggetto anche unicamente la sostituzione in udienze alle quali gli avvocati interni siano impossibilitati a partecipare personalmente.

Art. 7 – Attività stragiudiziale e di consulenza

1. Oltre all'attività giudiziale, gli avvocati dell'Avvocatura svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente, con la formulazione di pareri.
2. Inoltre, gli avvocati dell'Avvocatura – su richiesta dell'Amministrazione o dei Servizi Comunali - possono essere chiamati a svolgere attività di assistenza legale e supporto, ad esempio nei casi seguenti:
 - esame e revisione delle bozze di regolamenti, di capitolati o di contratti redatti dai Settori;
 - esame e revisione di testi di provvedimenti (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, avvio o chiusura di procedimenti, accoglimento o rigetto di istanze, ecc.), con eventuali indicazioni circa il corretto iter procedimentale;
 - predisposizione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o espressione di pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;
 - redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori interessati;
 - suggerimenti circa l'adozione di provvedimenti o redazione del testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri atti che possono determinare l'insorgere di una lite;

- redazione, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, di diffide ad adempiere obbligazioni nei confronti del Comune;
 - partecipazione a riunioni, incontri, colloqui, conferenze di servizi di particolare rilevanza convocati dagli organi istituzionali o dai Responsabili di Settore/Servizio.
3. I pareri legali, scritti o verbali, a supporto di procedimenti o provvedimenti amministrativi vengono resi dall'Avvocatura su richiesta scritta del Dirigente o Responsabile del Servizio interessato.
4. L'Avvocatura fornisce ai Servizi richiedenti – all'occorrenza e se possibile - assistenza legale anche verbalmente o telefonicamente, in tempi e modi compatibili con il carico di lavoro in corso.

Art. 8 – Doveri di collaborazione dei Servizi Comunali

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i singoli Settori e Servizi comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i dati, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dell'attività professionale di competenza, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Ai fini della difesa in giudizio, i Responsabili dei vari Settori/Servizi sono tenuti a fornire all'Avvocatura – entro il termine da essa assegnato nella richiesta formulata via *e-mail*, e in ogni caso in tempi utili ad assicurare il rispetto dei termini processuali – la manifestazione di volontà di costituirsi in giudizio e una dettagliata relazione contenente la ricostruzione dei fatti oggetto della causa, l'esposizione delle ragioni e delle norme poste a fondamento della loro azione e le possibili repliche tecniche alle censure mosse nell'atto introduttivo del giudizio, allegando tutti i relativi documenti.
3. I Settori/Servizi sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.
4. I Settori/Servizi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Avvocatura solleciti di pagamento, diffide ad adempiere, istanze di annullamento in autotutela o di riesame da essi ricevute e, in genere, ogni atto dal quale possa sorgere un contenzioso.
5. Le violazioni ai doveri di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura sono da questa segnalate al Sindaco e al Segretario Generale.

Art. 9 – Ricezione degli atti giudiziari

Al fine di assicurare la tempestiva presa in carico da parte dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione e al suo Legale Rappresentante,

e i Servizi ai quali sia comunque stato trasmesso un atto giudiziario hanno l'obbligo di far pervenire l'atto notificato all'Avvocatura senza indugio e comunque entro e non oltre il giorno successivo a quello di avvenuta notifica.

Art. 10 – Funzioni dell'Avvocato Responsabile

L'Avvocato Responsabile:

- a) sovrintende all'Avvocatura Comunale e coordina l'attività degli avvocati interni e dei legali esterni che con essa collaborano;
- b) indica le direttive organizzative relative alla trattazione e alla gestione del contenzioso e dell'attività consultiva, ferma restando l'autonomia professionale e la responsabilità di ciascun Avvocato ai sensi del successivo art. 14, comma 1, nella conduzione delle pratiche ad esso affidate;
- c) gestisce il personale amministrativo in dotazione al Servizio, assegna ad esso gli obiettivi e i compiti relativi al funzionamento dell'ufficio, e ne valuta le prestazioni in base al Sistema di Valutazione rispettivamente vigente;
- d) designa l'Avvocato referente per la singola pratica di contenzioso o di consulenza, tenendo conto delle competenze professionali specifiche, della connessione o analogia con altra pratica affidata in precedenza e dei carichi di lavoro, garantendo, ove possibile, la parità di trattamento tra gli Avvocati e la rotazione;
- e) promuove l'esame collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo e l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli Avvocati;
- f) gestisce i capitoli di bilancio di competenza dell'Avvocatura e redige le relazioni occorrenti per la programmazione finanziaria, i rendiconti, il monitoraggio degli obiettivi, su movimentazione del Segretario Generale che funge da centro di supporto funzionale; tale movimentazione si concretizza nell'assunzione di delega all'esercizio di funzioni dirigenziali;
- g) adotta i provvedimenti ed esercita i poteri di spesa in relazione alle attività di competenza dell'Avvocatura, su movimentazione del Segretario Generale che funge da centro di supporto funzionale; tale movimentazione si concretizza nell'assunzione di delega all'esercizio di funzioni dirigenziali;
- h) propone la liquidazione dei compensi professionali previsti dal successivo Titolo III a favore degli avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale;
- i) riferisce al Sindaco e agli Assessori sull'attività svolta e segnala eventuali criticità emerse in relazione a provvedimenti, procedimenti amministrativi o regolamenti;
- l) svolge l'attività di *dominus* degli eventuali praticanti e intrattiene i relativi rapporti con l'Ordine professionale competente;

- m) valuta gli avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale in relazione agli obiettivi assegnati in via generale all'Avvocatura Comunale e in via individuale al singolo avvocato, ferme restando l'esclusione dalla valutazione di quanto oggetto di autonomia professionale e la responsabilità di ciascun Avvocato ai sensi del successivo art. 14, comma 1, nella conduzione delle pratiche ad esso affidate.

Art. 11 – Dotazione strumentale

1. L'Avvocatura deve essere fornita di strumentazione tecnica e di studio, di appositi e personali uffici atti anche a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati trattati, e di ogni risorsa necessaria per l'esercizio della attività professionale: il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati al Servizio.

2. In particolare, all'Avvocatura deve essere costantemente assicurata una dotazione strumentale tecnologicamente adeguata a supportare gli adempimenti relativi ai processi telematici e rispondente a criteri di efficienza, velocità e competitività, in modo da garantire il regolare esercizio delle sue funzioni.

3. Costituiscono dotazione strumentale essenziale e imprescindibile dell'Avvocatura:

- Account di posta elettronica certificata;
- Firma digitale;
- *Software* di gestione dello "studio legale", che consenta il compimento degli adempimenti dei processi telematici, l'archiviazione telematica delle pratiche, l'elaborazione delle parcelle, la tenuta della contabilità;
- Banche dati telematiche di normativa e giurisprudenza;
- Codici e raccolte normative;
- Prodotti editoriali e quotidiani per l'aggiornamento professionale;
- Armadi per la conservazione dei fascicoli cartacei.

Art. 12 – Nomina di periti

1. L'Avvocatura può chiedere al Dirigente/Responsabile di Servizio competente per materia di nominare – con propria determinazione e con spesa a carico dei propri capitoli di bilancio - periti o consulenti tecnici di parte, sia interni (senza costi per l'Amministrazione) che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

2. Il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Ente. Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate, è ammesso il ricorso ad esperti esterni

di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti tra gli iscritti agli ordini professionali o tra nominativi forniti dalle università o da altre amministrazioni.

3. Nel caso in cui i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre della prestazione peritale entro determinati termini, l'Avvocatura può chiedere al Dirigente/Responsabile di Servizio competente per materia di affidare direttamente l'incarico in via d'urgenza a un perito ritenuto idoneo.

Art. 13 – Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso il Comune e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione e comunque non più di 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. b) della L. n. 247/2012.

3. La selezione dei praticanti è effettuata dall'Avvocato Responsabile, sentiti gli altri Avvocati interni, previo avviso pubblico, tenuto conto del *curriculum* di studi e delle qualità personali.

4. Ai sensi dell'art. 40 del Codice Deontologico Forense, ai praticanti, oltre che il rimborso delle spese, deve essere riconosciuto, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dell'ufficio; tale compenso è determinato – ai sensi dell'art. 41, comma 11, della L. n. 247/2012 - nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, su proposta dell'Avvocato Responsabile, e concorre alla formazione della spesa del personale.

5. Il rapporto di praticantato può essere interrotto in qualsiasi momento dall'Avvocato Responsabile, che svolge la funzione di *dominus*, anche per motivi organizzativi o per ragioni relative al comportamento o alla professionalità dei praticanti.

TITOLO II

PREROGATIVE E DOVERI PROFESSIONALI

Art. 14 – Status professionale degli avvocati

1. Agli Avvocati dell'Ente è riconosciuta, in conformità alla vigente Legge Professionale Forense, piena autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica nella gestione delle cause, nella conduzione dell'attività processuale e dell'attività consultiva,

nella redazione degli atti giudiziari e nei rapporti di colleganza con i professionisti esterni all'Ente.

2. Gli Avvocati interni sono tenuti al rispetto sia del Codice Disciplinare del dipendente pubblico, sia del Codice Deontologico Forense e sono sottoposti al potere disciplinare sia del Comune, sia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, agli Avvocati deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati alla funzione professionale svolta.

4. Poiché il ruolo specialistico svolto dagli Avvocati interni richiede competenze elevate e altamente professionali e le loro mansioni richiedono, oltre che l'ordinaria presenza in servizio, anche il costante presidio delle udienze giudiziarie, l'Amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale gli strumenti più idonei previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

5. Gli Avvocati comunali svolgono le loro prestazioni senza vincoli di rispetto di fasce orarie prestabilite o rigide, con la flessibilità oraria riconosciuta ai titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione, e organizzano il proprio tempo di lavoro con piena autonomia organizzativa in relazione alle esigenze dell'attività professionale, da svolgere anche all'esterno della struttura comunale per la necessità di presenziare alle udienze presso le sedi delle autorità giudiziarie. Fatti salvi trattamenti di miglior favore, eventuali regolamenti e disposizioni dell'Ente riguardanti la presenza in servizio devono essere compatibili con l'attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia organizzativa dei legali. Gli Avvocati comunali sono comunque tenuti al rispetto del sistema comunale di registrazione delle presenze in servizio - nei limiti di compatibilità con le peculiarità delle prestazioni professionali da assolvere - e alla prestazione delle ore settimanali di lavoro previste dal CCNL e dal contratto individuale di lavoro.

6. Agli Avvocati comunali, in ragione della loro autonomia ed esclusività di funzioni, deve essere riconosciuto il diritto alla stabilità di assegnazione all'Avvocatura, fatte salve le cause di risoluzione del rapporto previste dall'ordinamento in materia di rapporti di lavoro dipendente e i casi di ristrutturazione organizzativa generale dell'Ente, fermo restando l'obbligo di un adeguato onere motivazionale per le scelte organizzative che coinvolgono gli Avvocati comunali e il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità posti dall'art. 97, comma 2, Cost.; inoltre, essi non possono essere trasferiti ad altra Unità Organizzativa se non previo contraddittorio e con provvedimento motivato da cui risulti l'inevitabilità del trasferimento.

7. In applicazione dell'art. 11 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e del "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense, gli Avvocati comunali hanno l'obbligo di conseguire i crediti previsti mediante la partecipazione a eventi formativi di loro scelta. La formazione può avvenire anche in orario di servizio, ed essendo obbligatoria non soggiace ad eventuali limiti di legge per la Pubblica Amministrazione e non necessita di specifica autorizzazione, fatte salve le esigenze di coordinamento interno all'Avvocatura medesima, presidiate dall'Avvocato Responsabile. Il Comune deve consentire l'adempimento di tale dovere professionale predisponendo le condizioni e gli strumenti più idonei a facilitarlo. Le spese per la formazione obbligatoria, in caso di eventi a pagamento, sono a carico del Comune.

8. La valutazione degli Avvocati comunali deve essere distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi e adeguata all'attività professionale svolta, tenuto conto della particolare natura della professione legale. In particolare:

- sia nell'assegnazione degli obiettivi generali all'Avvocatura Comunale, sia nell'assegnazione degli obiettivi individuali al singolo Avvocato, dovrà tenersi conto delle peculiarità della prestazione lavorativa, che - pur essendo svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente - ha peculiare natura professionale;
- la valutazione deve essere riferita agli obiettivi assegnati in via generale all'Avvocatura Comunale e in via individuale al singolo Avvocato, ferme restando l'esclusione, dalla valutazione, delle scelte operate dall'Avvocato nella trattazione e gestione dell'attività contenziosa e consultiva in virtù della sua autonomia professionale e la responsabilità di ciascun Avvocato ai sensi dell'art. 14, comma 1, nella conduzione delle pratiche ad esso affidate, con salvezza della possibilità di far valere gli errori professionali.

La valutazione degli Avvocati viene fatta:

- dall'Avvocato Responsabile nei confronti degli altri avvocati assegnati al Servizio, nel rispetto dei principi previsti dal presente comma e dall'art. 10, lettera m);
- dal Segretario Comunale, in chiave di supporto funzionale e per evitare conflitti d'interesse, nei confronti dell'Avvocato Responsabile, nel rispetto dei principi previsti dal presente comma e della relazione diretta del medesimo Responsabile con il Vertice Politico.

Art. 15 - Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti pubblici dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli Avvocati dello Stato. In particolare, si richiama l'art. 5, comma 3, per cui sono vietati:

- a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;
- b) partecipazione a commissioni di collaudo;
- c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
- e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. 584/1993 ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro;
- f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro.

Art. 16 - Spese a carico del Comune

Sono a carico del Comune le spese correlate allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura, tra le quali, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- le spese giudiziali da sostenersi per gli adempimenti processuali (marche da bollo, contributo unificato, notifiche, costi per copie di atti, ecc.);
- le spese di trasferta per le attività esterne;
- la quota annuale di iscrizione di ciascun Avvocato all'Albo degli Avvocati - Elenco speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici;
- le spese per l'iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori;
- le spese assicurative per la responsabilità professionale degli avvocati nei limiti di legge in cui esse possono essere poste a carico dell'Ente;
- le spese per la partecipazione ad eventi formativi occorrenti al rilascio dei crediti richiesti dal CNF o necessari ai fini dell'aggiornamento su specifiche materie;
- le spese per la fornitura e l'aggiornamento della dotazione strumentale di cui al precedente art. 12.

Art. 17 - Atti sottratti all'accesso

1. Come previsto dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio 26 gennaio 1996 n. 200 (*Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti*

dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso), ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;
- b) atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza interna ed esterna inerente agli affari di cui ai punti a) e b).

2. Sono, altresì, sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti e corrispondenza relativa a giudizi o procedimenti non definiti;
- esposti, denunce, querele e il contenuto dei relativi fascicoli;
- le Relazioni dell'Avvocatura a corredo di proposte di deliberazioni di costituzione in giudizio, di partecipazione a mediazioni o a negoziazioni assistite, di approvazione di transazioni, di conciliazioni giudiziali, ecc., contenenti – al proprio interno o *per relationem* ad altri atti - le motivazioni poste a base della decisione.

3. La sottrazione all'accesso dei documenti indicati ai commi precedenti vale anche rispetto alle richieste formulate dai consiglieri comunali, in forza della prevalenza del segreto professionale riconosciuta dalla giurisprudenza.

Art. 18 – Termine di conservazione dei fascicoli

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 33 del Codice Deontologico Forense (*Restituzione di documenti*), l'Avvocatura è obbligata a conservare i fascicoli delle cause e delle pratiche nelle quali ha prestato la propria opera professionale fino a che non si sia compiuta la prescrizione del diritto della Parte assistita alla restituzione degli atti e dei documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico e alla consegna di copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e la sua esecuzione, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

2. Pertanto, l'obbligo di conservazione dei predetti fascicoli cessa dopo la scadenza del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorrente dalla data dell'ultimo adempimento effettuato, trattandosi di obbligazione contrattuale.

TITOLO III

COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 19 – Diritto ai compensi professionali

1. Agli Avvocati comunali, ai sensi dell'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 e dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 11 agosto 2014 n. 114, spettano i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza - anche non definitiva - favorevole all'Ente emessa in procedimenti patrocinati dall'Avvocatura, secondo le modulazioni consentite dall'Ordinamento, da aggiungere alla retribuzione salariale e alla retribuzione di posizione dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione di cui alla CCNL. La correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato, di cui alla CCNL, è disciplinata dal successivo art. 23.

2. Per "sentenze favorevoli" all'Ente si intendono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, definiscano la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente, e quindi:

- le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze che dichiarino, in danno della controparte, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'estinzione, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e altre formule analoghe, o le sentenze con le quali siano sostanzialmente respinte le domande formulate dalla controparte o lascino intatto il provvedimento impugnato;
- le sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarino estinto il giudizio per inattività della Parte avversaria;
- le sentenze di accoglimento parziale che producano effetti comunque valutabili come favorevoli in rapporto alle totalità delle domande avversarie.

3. Per sentenze, ai fini della disciplina dei compensi in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, amministrativo, collegi arbitrali, collegi di conciliazione, Presidente della Repubblica). Alle sentenze favorevoli si intendono equiparati:

- le ordinanze o i provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi o fasi cautelari in senso favorevole all'Ente (ad esempio, le ordinanze di convalida di sfratto; le ordinanze di rigetto dell'istanza cautelare nelle controversie

dinanzi gli organi di giustizia amministrativa). A tali ipotesi viene equiparata la rinuncia di controparte, anche di fatto, ad istanze cautelari;

- per le controversie dinanzi gli organi di giustizia ordinaria: i decreti ingiuntivi, i precetti, i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi non opposti, e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari, domande di insinuazione al passivo in procedure concorsuali), nonché le transazioni stipulate in corso di causa sostanzialmente favorevoli all'Ente in relazione alle pretese della controparte (cioè quelle nelle quali la concessione a carico del Comune sia di valore almeno pari alla metà di quello della domanda), anche nelle forme di abbandono della causa;
- le transazioni stragiudiziali e gli accordi di negoziazione assistita sostanzialmente favorevoli all'Ente.

4. Il diritto di ciascun Avvocato alla percezione del compenso professionale sorge al momento della pubblicazione della pronuncia favorevole, intesa nel senso sopra precisato ai commi precedenti, o della conclusione dell'accordo stragiudiziale comunque denominato.

Art. 20 – Compensi per sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale con condanna alle spese di lite a carico della Parte soccombente

1. Nei casi di sentenza favorevole con condanna delle spese di lite a carico delle controparti, agli Avvocati interni spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente e recuperate nei confronti della Parte soccombente.

2. Le somme da porre a carico della Parte soccombente comprendono i compensi liquidati con la condanna, gli oneri accessori di legge - inclusi gli oneri riflessi di natura previdenziale spettanti agli avvocati pubblici (in luogo di I.V.A. e C.P.A. spettanti agli avvocati del libero foro) - le spese forfettarie di cui all'art. 2 del D.M. 55/2014 e l'I.R.A.P., se dovuta.

3. Le somme recuperate a titolo di spese di lite sono introitate in apposito capitolo di entrata del bilancio, di competenza dell'Avvocatura; la parte di tali somme corrispondente all'I.R.A.P. è destinata all'Ente ai fini del pagamento dell'imposta a suo carico; la parte corrispondente al rimborso delle spese forfettarie di cui all'art. 2 del D.M. 55/2014 è riversata nel bilancio comunale.

Art. 21 – Compensi per sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale in caso di compensazione tra le Parti delle spese di lite

1. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono corrisposti dal Comune agli Avvocati sulla base della notula predisposta e sottoscritta dall'Avvocato referente, a conclusione di ogni grado o fase del giudizio, secondo i parametri professionali indicati nel D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e successive modificazioni) emanato dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense, in relazione al tipo di procedimento, all'autorità giudiziaria adita e al valore della causa, tenendo conto degli elementi per la determinazione dei compensi in sede giudiziale indicati dall'art. 4 del decreto citato.

2. I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi parametri professionali.

3. Nella notula di cui al comma 1 l'Avvocato referente indica le somme dovute a titolo di compensi e quelle a titolo di oneri riflessi e dichiara che essa è redatta in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento.

4. La misura di tali compensi ammonta ai valori minimi di cui ai parametri professionali.

Art. 22 - Imputazione in bilancio e liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali degli Avvocati interni gravano su apposito capitolo di spesa del bilancio comunale, che deve essere finanziato annualmente con un adeguato stanziamento.

2. In assenza di "stanziamento relativo all'anno 2013", viene individuato come importo da assumere come base di riferimento per l'applicazione del limite imposto dall'art. 9, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 la somma complessiva che l'Ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare a tale scopo con riferimento al valore medio dei compensi per i quali il diritto alla percezione è sorto prendendo a base di calcolo gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022. Tale valore medio è determinato applicando le tariffe professionali vigenti nell'anno 2013.

3. I compensi professionali dovuti agli Avvocati, come sopra determinati, sono liquidati periodicamente con apposite Determinazioni del Segretario Generale adottate su proposta redatta dall'Avvocato Responsabile sulla base delle notule relative al periodo considerato, recanti per ogni causa la ripartizione del compenso tra gli Avvocati interni secondo i criteri indicati al successivo comma 4 e il nulla osta preventivo e vincolante

dell'Avvocato Responsabile alla liquidazione della quota spettante agli altri Avvocati assegnati al Servizio.

4. I compensi professionali sono ripartiti tra gli Avvocati interni secondo i seguenti criteri: con riferimento a quanto maturato per ciascun giudizio, e previa verifica - da parte dell'Avvocato Responsabile - della puntualità negli adempimenti processuali:

- l'85% (ottantacinque per cento) è attribuito all'Avvocato che ha trattato la pratica e svolto la difesa in qualità di referente;
- il 15% (quindici per cento) è attribuito all'Avvocato a cui è stata conferita unitamente all'Avvocato referente, in via disgiunta, la procura alla lite, ai sensi del precedente art. 5, comma 6.

Nel caso in cui la procura alla lite venga conferita al solo Avvocato referente ai sensi del precedente art. 5, comma 6, ad esso viene attribuito, oltre l'85% spettante in qualità di referente, anche il 15% destinato all'altro procuratore nella fattispecie mancante.

5. In caso di incarico professionale conferito congiuntamente all'Avvocatura e a un legale esterno, all'Avvocatura comunale il compenso, come sopra determinato, spetta in misura pari al 50% (cinquanta per cento) ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 4.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 208, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, le somme corrisposte a titolo di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura interna sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. All'atto della liquidazione, il Comune applica le ritenute di legge.

7. Sino al definitivo assestamento della materia, le "propine" costituiscono il fondo di prelievo dell'I.R.A.P. dovuta dall'Ente che si adegua tempestivamente a detto assestamento.

8. I compensi professionali dovuti agli Avvocati hanno, a tutti gli effetti, natura retributiva del rapporto di lavoro e, come tali, su di essi vanno operate le ordinarie ritenute previdenziali e fiscali.

9. I dipendenti che abbiano cessato, a qualsiasi titolo, il servizio presso l'Avvocatura hanno comunque diritto a partecipare alla ripartizione dei compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo per le cause trattate nel periodo in cui essi erano in servizio.

10. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, i compensi professionali di cui al presente Regolamento possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo lordo, costituito, dal trattamento fondamentale e da quello accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione dei compensi professionali a titolo di "propine". A

tal fine, rileva anche l'ammontare della retribuzione di risultato per i titolari di incarico di EQ.

Ai fini del raggiungimento di tale limite, vale il principio "di competenza", nel senso che vengono imputati a ciascuna annualità i compensi il cui diritto alla percezione è sorto in quell'anno, indipendentemente dal momento del pagamento dello stesso.

11. I compensi professionali corrisposti dal Comune agli Avvocati dipendenti sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con L. 22 dicembre 2011 n. 214, come rideterminato – a decorrere dall'anno 2022 - ai sensi dell'art. 1, comma 68, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234.

12. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, la parte delle somme recuperate ai sensi del precedente art. 20 che ecceda i limiti retributivi di legge sopra citati è riversata nel bilancio dell'Amministrazione.

Art. 23 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante agli Avvocati dipendenti ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali è definita secondo un sistema di perequazione mediante abbattimento della retribuzione di risultato nelle percentuali progressive indicate nella seguente tabella, attuata anche attraverso la formula del conguaglio:

<i>Incentivi</i>		<i>Retribuzione di risultato</i>
<i>Importo</i>		<i>Riduzione</i>
<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>%</i>
<i>0</i>	<i>2.000,00</i>	<i>zero</i>
<i>Da 2.001,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>20%</i>
<i>Da 4.001,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>40%</i>
<i>Da 7.001,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>80%</i>
<i>Oltre</i>	<i>10.001,00</i>	<i>100%</i>

Art. 24 - Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si procederà alla liquidazione dei compensi professionali già maturati dagli Avvocati nel periodo pregresso (compreso il periodo in cui essi hanno svolto l'attività professionale nel Servizio allora denominato "Servizio Legale – Contratti") e non ancora percepiti, sulla base di rendicontazione eseguita ai sensi degli articoli precedenti, con salvezza dell'intervenuta prescrizione del diritto. In relazione a tale periodo pregresso, troverà applicazione anche la disciplina perequativa di cui all'art. 23.

2. A tal fine, il Comune provvederà all'impegno o al reperimento delle risorse finanziarie necessarie secondo le procedure di legge.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dalla Legge professionale forense, dal Codice Deontologico Forense e dalle norme in materia di Avvocature di Enti Pubblici.